

Direzione: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI, TRANSIZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITA', PARCHI

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G09684 del 19/07/2024

Proposta n. 26721 del 18/07/2024

Oggetto:

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 sul progetto di "Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica dalla potenza nominale massima di 30 MW elettrici con annessa pista ciclabile" da realizzarsi nei Comuni di Cervaro e San Vittore del Lazio. Ottemperanza alla sentenza del TAR Sezione Quinta, n. 11870 del 15/9/2022, e alla Sentenza del Consiglio di Stato n.1170 del 05/02/2024 Proponente Società Bio Watt srl -elenco progetti: n. 36/2020.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 sul progetto di "Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica dalla potenza nominale massima di 30 MW elettrici con annessa pista ciclabile" da realizzarsi nei Comuni di Cervaro e San Vittore del Lazio. Ottemperanza alla sentenza del TAR Sezione Quinta, n. 11870 del 15/9/2022, e alla Sentenza del Consiglio di Stato n.1170 del 05/02/2024

Proponente Società Bio Watt srl -elenco progetti: n. 36/2020.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI, TRANSIZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ, PARCHI

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche;

Visto il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

Visto il regolamento regionale 28 dicembre 2023, n.12, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del r.r. 9/2023;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 11 gennaio 2024 n. 8 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi" al dott. Vito Consoli, sottoscritto in data 01 febbraio 2024;

Vista la nota prot. n. 0573860 del 30/04/2024 avente ad oggetto: "Indicazioni per l'operatività della riorganizzazione dell'apparato amministrativo disposta dal regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 e in attuazione delle direttive I, II, III, IV, V e VI di cui alle note prot. n. 1414222 del 05/12/2023, prot. n. 132306 del 30/01/2024 e prot. n. 0171408 del 06/02/202, prot. n. 0190513 del 09/02/2024, prot. n. 0231852 del 19/02/2024 e prot. n. 281552 del 28/02/2024, con decorrenza 1° maggio 2024";

Visto l'Atto di Organizzazione n. G04875 del 24/04/2024 "Assegnazione del personale alle strutture della Direzione regionale "Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi";

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Paola Pelone;

Visto il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la D.G.R. n. 132 del 28/02/2018 con la quale sono state approvate le "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16/06/2017, n. 104";

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista l'istanza, acquisita con prot. 0436540 del 19/05/2020, con la quale la Bio Watt S.r.l. ha depositato presso l'Area V.I.A. il progetto di Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica dalla potenza nominale massima di 30 MW elettrici con annessa pista ciclabile" da realizzarsi nei Comuni di Cervaro e San Vittore del Lazio.

Vista la determina n G16581 del 28 dicembre 2021 con la quale si è espressa pronuncia negativa in relazione al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'Art. 27 bis del D.lgs. 152/06 relativo al progetto finalizzato alla "Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica dalla potenza nominale massima di 30 MW elettrici con annessa pista ciclabile" da realizzarsi nei Comuni di Cervaro e San Vittore del Lazio. Proponente Società Bio Watt srl (Registro elenco progetti: n. 36/2020);

Vista la determina di VIA n. G15164 del 7 dicembre 2021, con la quale si è espressa pronuncia di compatibilità ambientale negativa sul progetto in esame;

Vista la sentenza del Tar Lazio, Sezione Quinta, n. 11870 del 15/9/2022, che in accoglimento del ricorso proposto dalla Bio Watt srl ha annullato la determinazione di PAUR della Regione Lazio n. G16581 del 28 dicembre 2021 e la determinazione di VIA n. G15164 del 7 dicembre 2021, per *"il contenuto in parte illogico e in parte carente della motivazione del provvedimento impugnato"*.

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n.1170 del 05/02/2024, emessa a seguito del ricorso proposto dalla Regione Lazio, per la riforma della sentenza del Tribunale

Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma sezione V, n. 11870 del 15 settembre 2022, con la quale il giudice di appello definitivamente pronunciando ha respinto l'appello principale, dichiarato inammissibile l'appello incidentale e confermato, per l'effetto, la sentenza di primo grado;

Considerato che i sottoelencati criteri, che hanno portato alla valutazione di impatto ambientale annullata, non sono stati condivisi dai giudici amministrativi di primo e secondo grado, ossia sinteticamente che:

- le aree interessate dalla viabilità di progetto sono gravate da uso civico ex lege n.168/2017, vincolo che permane anche in caso di liquidazione e di trasferimento di diritti di uso civico e di permuta (art. 3, comma 6, della legge n. 168/2017) che comporta la necessità di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, all'interno della procedura di VIA al fine di verificare la compatibilità dell'opera con i beni paesaggistici, che nel caso non si è formata;
- il parere con prescrizioni prot. n.0515577 del 11/06/2021 dell'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata, espresso ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 ha evidenziato:
 - *"che la viabilità di servizio dovrà essere limitata all'accesso del parco eolico e dovrà essere realizzata nel rispetto del contesto naturale esistente, attraverso tracciati che non modifichino la morfologia del terreno, [...]"*;
 - che la non ottemperanza alle prescrizioni sopra espresse comporta la decadenza del citato parere di conformità ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs.vo 42/2004 come esplicitato in sede di conferenza di servizi.

Considerato inoltre che le strade di accesso all'impianto, nella conformazione presentata prevedono scavi e rinterri di notevoli dimensioni non consentendo il ripristino quo ante dello stato dei luoghi, fa venir meno il presupposto previsto dal comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 .

Considerato che criteri sopra evidenziati non sono stati condivisi né dal TAR, né dal Consiglio di Stato, in quanto ritenuti superati in sede di conferenza di servizi e non autonomamente valutati dall'Amministrazione, determinando l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

Considerato che le risultanze espresse dal TAR Lazio, Sezione V, con la sentenza n. 11870 del 15-09-2022, sono state confermate dal Consiglio di Stato sezione IV, con la sentenza n. 1170 del 05-02-2024, annullando , in via definitiva gli atti con cui la Regione Lazio ha rigettato l'istanza di autorizzazione per la realizzazione del parco eolico - determinazione della Regione Lazio n. G16581 del 28 dicembre 2021 e n. G15164 del 7 dicembre 2021-, e concluso negativamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica dalla potenza nominale massima di 30 MW, composta da 5 aerogeneratori di potenza lorda cadauno di 6 MWe, in zona agricola del Comune di Cervaro (FR).

Considerato che, peraltro, il Consiglio di Stato nella sentenza n.1170 del 05-02-2024 ha affermato che: " *sia sotto il profilo urbanistico che sotto quello della viabilità non vi sono contrarietà di tipo normativo né a livello di fonte legislativa primaria né a livello di disposizioni di rango pianificatorio comunale rispetto al rilascio del parere favorevole al progetto*".

Considerato di dover ottemperare ai disposti delle sopra richiamate sentenze.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

in ottemperanza ai disposti di cui alle sentenze del TAR Sezione Quinta, n. 11870 del 15/9/2022, e del Consiglio di Stato n. 1170 del 05/02/2024 di esprimere pronuncia favorevole di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n.152/06 sul progetto in esame;

di precisare che l'Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all'Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.Lgs. n.152/06;

di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime il Proponente dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti per la realizzazione e l'esercizio dell'opera, fatto salvo i diritti di terzi;

di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) emesso ai sensi dell'art.27 bis del citato decreto sul BURL.

Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di Valutazione di Impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il Direttore
Dott. Vito Consoli